

Corso di formazione
Aggiornamento quinquennale Coordinatori
(TITOLO IV T.U. SICUREZZA)

D.Lgs. 81/2008 (agg. D.Lgs. 106/09) – ex 494

IL MODELLO DELLA SICUREZZA IN
ITALIA ALLA LUCE DEL TESTO
UNICO

Avv. Chiara Ciancianaini

Studio Legale Ombrini – Studio tributario Ciancianaini

Massa, v.l Roma 86 – Carrara, via d'Azeglio,8

avv.ciancianaini@gmail.com - 0585 811554 - 3939754832

LA GERARCHIA DELLE FONTI

- · LE DIRETTIVE CEE
- · LA COSTITUZIONE
- · CODICE CIVILE e CODICE PENALE
- · TESTO UNICO e NORME SPECIALI

La Direttiva quadro 89/CEE

Scopo: prevenzione infortuni e malattie professionali

Linee guida:

- Informazione e formazione lavoratori;
- Dialogo e collaborazione tra le parti;
- Ampliamento dei rischi contemplati e delle tutele;
- Norme minime comuni;

La costituzione

Art. 32

La Repubblica **tutela la salute** come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 35

La Repubblica **tutela il lavoro** in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento

professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed

istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. **Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.**

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

SISTEMA DI TUTELE:

1. Tutela preventiva per **evitare** l'infortunio:

Normativa contenuta nel **T.U. 81/2009** e ss. Modifiche
(L. 106/2009):

sanzioni penali ed amministrative per i contravventori a
prescindere dal verificarsi dell'infortunio o malattia.

2. Tutela a posteriori

In caso di infortunio o malattia professionale il soggetto responsabile incorre in:

- I. Responsabilità civile;
- II. Responsabilità penale;
- III. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex 231/2001;

La Responsabilità civile

Il Codice Civile del 1942

Art. 2087

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a **tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.**

IL DEBITO DI SICUREZZA

L'imprenditore è il garante della sicurezza

Il lavoratore è il soggetto garantito

particolarità del lavoro, esperienza e tecnica

Art. 2049

Responsabilità dei padroni e dei committenti

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.

“Culpa in eligendo”

“Culpa in vigilando”

Art. 2043

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad
altri un danno
ingiusto, obbliga **colui che ha commesso il fatto a
risarcire il danno.**

Danni risarcibili:

DANNO patrimoniale

+

DANNO non – patrimoniale

Le voci di danno **non patrimoniale**:

Lesione integrità fisica : **danno biologico** (danno
alla salute art. 32 Cost.)

Lesione personalità morale (dignità): **danno
esistenziale**

Copertura INAIL

- indennizzo copre **inabilità al lavoro, danno biologico** (dal 2000);
- Automatismo delle prestazioni;
- Copertura assicurativa (premio-rischio);

Criteri dell'indennizzo Inail:

- Indennizzo base uguale per tutti (a-reddituale);
- Ulteriore quota di indennizzo valutata in base alla retribuzione;
- Quantificazione in base a tabelle;

INABILITÀ AL LAVORO:

- Menomazioni valutate inferiori al 6%: nessun indennizzo
- $6\% < X < 16\%$: indennizzo del solo danno alla salute mediante tabelle.
- Menomazione superiore al 16%: indennizzo mediante rendita di danno biologico e quota aggiuntiva.

Assicurazione obbligatoria infortuni INAIL

Funzione:

tutela il lavoratore contro i **danni fisici ed economici** da
infortuni e malattie;

solleva il datore di lavoro dalla responsabilità civile conseguente
al danno subito dai propri dipendenti e parasubordinati,

salvo i casi in cui sia riconosciuta la sua responsabilità per
non aver rispettato le norme di prevenzione e igiene sul
lavoro =

Azione di regresso INAIL nei confronti del responsabile penale.

DANNO DIFFERENZIALE

Differenza tra il danno quantificato in termini civilistici

(danno biologico anche temporaneo, inferiore al 6%, danno morale, danno esistenziale, danno patrimoniale da lucro cessante fuori franchigia INAIL, danno patrimoniale emergente.)

e

l'indennizzo erogato dall'Inail liquidato secondo i criteri dell'art. 1223 e 2056 C.Civile (tabelle tribunale di Milano).

La Responsabilità Penale

Il Codice Penale

- I. *Reati di danno (delitti)*: quando la responsabilità si imputa per il verificarsi un evento lesivo dannoso (infortunio o malattia)
Sanzioni: multa o reclusione
- II. *Reati di pericolo (contravvenzioni)*: quando la semplice violazione della norma integra la responsabilità
Sanzioni: ammenda o arresto

Art. 40 C.p.

Rapporto di causalita'

Nessuno puo' essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e'

conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 43 C.p.

Elemento psicologico del reato

- Il delitto e' doloso, o secondo l'intenzione**, quando l'evento dannoso o pericoloso, che e' il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, e' dall'agente **preveduto e voluto** come conseguenza della propria azione od omissione;
- e' **preterintenzionale**, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso piu' grave di quello voluto dall'agente;

e' **colposo**, o **contro l'intenzione**, quando l'evento, anche se preveduto, **non e' voluto** dall'agente e si verifica a causa di **negligenza o imprudenza o imperizia**, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 451

Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con **la reclusione fino a un anno o con la multa da €103,29 a € 516,45.**

Art. 589

Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con **violazione delle norme** sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle **per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** la pena è della reclusione da due a sette anni...

Art. 590

Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa (c.p.43) una lesione personale (c.p.582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309,87.

Se la lesione è grave (583 n.1) la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123,95 a € 619,74; se è gravissima (583 n.2), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309,87 a € 1239,49.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con **violazione delle norme** sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per **la prevenzione degli infortuni sul lavoro**, la pena per le lesioni gravi è della **reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500,00 a € 2.000,00**, e la pena per lesioni gravissime è della **reclusione da uno a tre anni**.

.....

*La Responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche
D.Lgs. 231/2001*

Ferma restando la responsabilità penale
personale

viene introdotta la **responsabilità**
“amministrativa” della società, associazione,
ente ecc. per reati di cui agli art. 589 e 590 C.P.
(lesioni e omicidio colposo) commessi dai
soggetti “apicali” (dirigenti e preposti)
nell’interesse ed a vantaggio dell’ente stesso.

Sanzioni pecuniarie fino a 1000 quote

(Minimo € 25.822,84 Massimo €1.549.370,69)

e

Sanzioni interdittive / cautelari fino ad 1 anno

Tra cui:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività d'impresa;
- Sospensione o revoca di autorizzazioni, concessioni, licenze;
- Divieto a contrarre con la P.A.;
- Esclusione da agevolazioni, contributi e finanziamenti;
- Divieto di pubblicizzare l'attività;

*Come può il “datore” di lavoro
CONCRETAMENTE ed EFFICACEMENTE
seguire il dettato normativo e rispettare le
prescrizioni di legge onde evitare il verificarsi
di infortuni e malattie professionali all'interno
della propria azienda?*

Utilizzando e seguendo i :

*Modelli di organizzazione e gestione di cui
all' art. 30 T.U.*

Linee guida **UNI-INAIL**
British Standards **OHSAS 18001: 2007**

cosiddette “buone prassi”

Cosa sono?

Norme tecniche di natura convenzionale:

La loro osservanza non è obbligatoria ma esprime il concetto di “*regola d’arte*” (contrapposto a quello di colpa) e la loro adozione certifica dei livelli standard di qualità a livello europeo.

Indicazioni concrete su come impostare delle procedure, fare vigilanza, controlli, aggiornamenti, periodici, monitoraggio ecc.

“norma salva – manager”

Le norme speciali: evoluzione

DPR 303 del 1956 (Norme generali igiene del lavoro)

DPR 164 del 1956 (Normativa tecnica settore costruzioni)

DPR 547 del 1955 (Norme generali prevenzione infortuni)

D.Lgs 277 del 1991 (Misure di protezione contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici)

D.Lgs 626 del 1994 e s.m.i. (Misure per tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro)

D.Lgs 494 del 1996 e s.m.i. (D.Lgs 528/99) (Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili)

D.Lgs 195 del 2003 Integrazione al D.Lgs 626/94

D.Lgs 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza)

D.Lgs 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 81/08)

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N° 81

ABROGAZIONI

DPR 27 aprile 1955, n. 547

DPR 7 gennaio 1956, n. 164

DPR 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64

D.LGS. 15 agosto 1991, n. 277

D.LGS 19 settembre 1994, n. 626

D.LGS. 14 agosto 1996, n. 493

D.LGS. 14 agosto 1996, n. 494

D.LGS. 19 agosto 2005, n. 187

*L'art. 36-bis, commi 1 e 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248*

Gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123

**Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia
disciplinata dal D.LGS. medesimo incompatibili con lo stesso**

La lettera c) dell'articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628

Gli articoli 42 e 43 del DPR 20 marzo 1956, n. 320

Il DPR 3 luglio 2003, n. 222

Il Testo Unico Sicurezza

D.Lgs. 81/2008 e ss. Modifiche ed integrazioni

I principi

(della legge di delega al Governo):

“revisione dei:

- requisiti,
- delle tutele,
- delle attribuzioni e
- delle funzioni

dei soggetti del sistema aziendale”

1. *Estensione dell'ambito di applicazione*

Soggettiva:

- Lavoratori subordinati ed equiparati (para-subordinati, associati in partecipazione ecc.);
- Soci, anche di cooperative o società di fatto;
- lavoratori autonomi,
- contratti a contenuto formativo, tirocini e volontariato;
- lavoratore in somministrazione (“interinali”), a domicilio (solo per l’uso di sostanze pericolose), telelavoro (per l’uso di videotermini);

Oggettiva

tutti i settori di attività sia pubblici che privati

Il lavoratore: principale ma non unico beneficiario della normativa antinfortunistica

- Deve ricevere una adeguata **formazione e informazione** al momento della assunzione con riferimento alle mansioni assegnate, ai cambi, alle attrezzature, ai macchinari, ai nuovi rischi e deve essere aggiornata periodicamente; (“*culpa in educando*” del datore);
- È titolare di **obblighi** non solo beneficiario del sistema sicurezza per cui incorre in responsabilità;
- Devono **prendersi cura** della propria sicurezza e quella degli altri, rispettando le misure e le osservazioni dei preposti e rspp;
- **Segnalare** situazioni di pericolo , indossare i dispositivi, sottoporsi ai controlli sanitari;
- **Collaborare;**

2. *Estensione a tutte le tipologie di rischi:*

- **stress lavoro - correlato** (obbligo di valutazione dal 01/01/2011)
- **donne in stato di gravidanza;**
- **differenze di genere, di età e nazionalità;**

3. Inasprimento delle sanzioni rispetto alla 626/94

4. Cultura della formazione: organismi paritetici e coordinamento tra gli enti;

5. Centralità della figura dell'RLS;

Struttura del Testo Unico

13 titoli e 52 allegati:

- titolo I: disposizioni applicabili ad ogni soggetto in ogni ambiente di lavoro.
- titolo II: sicurezza luoghi di lavoro; igiene del lavoro
- titolo III: uso attrezzature di lavoro;
- **titolo IV: cantieri temporanei e mobili;**
- titolo V: segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro;
- titolo VI: movimentazione manuale dei carichi;
- titolo VII: videoterminali;
- titolo VIII: agenti fisici;
- titolo IX: sostanze pericolose;
- titolo X: esposizione ad agenti biologici;
- titolo XI: protezione da atmosfere esplosive;
- titolo XII disposizioni in materia penale e di procedura penale
- titolo XIII: abrogazioni

a chi si applica?

Si applica a tutto l'organigramma aziendale per la sicurezza, ovvero:

DATORE DI LAVORO,

DIRIGENTE,

PREPOSTO,

RSPP , ASPP

MEDICO COMPETENTE ,

RLS, RLST, RLSP

LAVORATORI, LAVORATORI AUTONOMI

ADDETTI ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA:

- *Pronto soccorso,*
- *Antincendio,*
- *Evacuazione.*

Il datore di lavoro: chi è?

È il debitore della sicurezza, ha l'obbligo di **vigilanza**, titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo l'assetto dell'impresa presso cui presta la propria opera, ha la responsabilità dell'organizzazione aziendale esercitando:

I POTERI DECISIONALI E DI SPESA

A seconda del tipo e organizzazione della struttura aziendale

Il datore può delegare alcune delle funzioni in materia di sicurezza ai **dirigenti** (f. organizzative) o ai **preposti** (f. tecnico-operative) mediante l'istituto della delega, rimanendo comunque ultimo responsabile e **non potendo in ogni caso delegare:**

- La redazione del documento di valutazione dei rischi;
- La nomina del RSPP;

(art. 17 obblighi non delegabili)

Art. 16 La “delega di funzioni”

Strumento autonomo di fonte negoziale per la suddivisione del debito di sicurezza (civili e penali) *

Requisiti della delega:

Data certa, precisa, accettata x iscritto, adeguata pubblicità.

Libertà di scelta nell'organizzazione del lavoro e del modello, ma **il datore rimane garante** del suo effettivo funzionamento quindi della correttezza dell'adempimento degli obblighi di legge.

“Culpa in vigilando”

** il committente può trasferire obblighi penalmente rilevanti al responsabile dei lavori mediante l'istituto della delega ma con poteri decisionali e di spesa.*

Il dirigente:

è la persona che, in ragione delle competenze professionali di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Il preposto:

la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico, sovrintende all'attività lavorativa, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa.

I dirigenti ed i preposti:

Collaboratori del datore di lavoro con “autonome posizioni di garanzia” destinatarie degli obblighi prevenzionistici con una responsabilità differenziata e graduata in base alle specifiche ed **effettive attribuzioni e competenze** (art. 17, 18, 19).

- **Ripartizione a cascata delle responsabilità** -

MA: Art. 299 norma di chiusura: principio di effettività.
Anche senza formale investitura. ^

RSPP DATORE DI LAVORO

Al datore di Lavoro è consentito lo svolgimento diretto del RSPP nelle:

Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti

Aziende agricole e zootecniche fino a 30 dipendenti

Aziende della pasca fino a 20 dipendenti

Altre aziende fino a 200 dipendenti

Responsabilità:

Non è destinatario di apposite sanzioni nel T.U. (per i reati di pericolo) In quanto è un “ausiliario” tecnico del datore di lavoro **privo di autonomi poteri decisionali** che può eventualmente rispondere per **colpa tecnica o professionale** come qualsiasi altro professionista;

Gli elementi per eventuali responsabilità a suo carico:
negligenza, l'imprudenza o l'imperizia nell'esercizio dell'incarico affidatogli.

IMPORTANTE : LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

In materia di **addestramento** risultano fondamentali l'artt. 20-36-37 del D.Lgs 81/08, ai sensi del quale il datore di lavoro deve assicurarsi che i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano un addestramento adeguato e specifico che li mettano in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Scopo di questa norma è evidenziare il nesso inseparabile esistente tra tutela della sicurezza del lavoro ed uso idoneo delle attrezzature di lavoro.

“Culpa in educando”

Art. 47, 48 e 49 – l' RLS

È la persona eletta o designata dai lavoratori per rappresentarli e rivendicarne i diritti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, rappresenta tutti (*anche quelli non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale*) non è obbligatorio **è una facoltà riconosciuta ai lavoratori quella di avere un rappresentante interno per la sicurezza**

- Ruolo non conflittuale, ma **partecipativo e collaborativo**,
- **Diritto di formazione e informazione** senza pregiudizio e retribuito durante l' attività;
- **Poteri di consultazione** nell'ambito dei processi decisionali dell'azienda, in ambito di prevenzione e protezione, in ambito di formazione, addestramento dei lavoratori, designazione degli addetti SPP;

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti di appalto – subappalto e somministrazione d'opera-

IL COMMITTENTE per evitare una *culpa in eligendo*:

Verifica idoneità tecnico professionale appaltatore o prestatore d'opera con:

- ◆ Certificazione iscrizione CCIAA
- ◆ Autocertificazione requisiti tecnico-professionali
- ◆ Durc

Redige il DUVRI da allegare al contratto di appalto pena la nullità del contratto 1418 c.c. Sui rischi da interferenze fra le imprese esecutrici;

Verifica il Documento sulla valutazione dei rischi delle singole imprese;

TITOLO IV: cantieri temporanei e mobili

ulteriori obblighi committente / responsabile lavori:

- ◆ Richiede l'autocertificazione sul contratto collettivo applicato
- ◆ Nomina il coordinatore per la progettazione contestualmente all'incarico di progettazione
- ◆ Nomina il coordinatore per l'esecuzione prima dell'affidamento dei lavori
- ◆ Trasmette la notifica di cui all'art. 99

Responsabilità solidale: Appaltatore o subappaltatore per danni non indennizzati dall'INAIL(o IPSEMA) e per gli oneri contributivi;

(Anche opere commissionate da privati)

Art. 21 - Il lavoratore autonomo

Quel soggetto che presta la propria attività professionale presso l'azienda in piena autonomia senza vincolo di subordinazione con il datore a cui è legato da un contratto di prestazione d'opera (art. 2222 C.C.)

- deve essere formato e informato sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza e lavorare in coordinamento con gli altri soggetti presenti nella zona di lavoro,
- deve avere apposito cartellino di riconoscimento, essere in possesso di idoneità tecnico – professionale attestabile mediante certificazione CCIAA

Coordinatore per la progettazione – art. 91

Incaricato dal committente/resp. Lavori prima della presentazione delle offerte:

- a) Redige il piano di sicurezza e coordinamento art. 100
- b) Predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera con le info. Utili alla prevenzione dei lavoratori

pena: l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €. 2500 a 6400

Coordinatore per l'esecuzione – art. 92

- a) Verifica l'applicazione del contenuto del piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle procedure di lavoro
- b) Verifica l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici
- c) Adegua il PSC ed il fascicolo in relazioni ad eventuali modifiche
- d) Organizza i datori e i lavoratori autonomi
- e) Coordina gli RLS

pena: l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €. 2500 a 6400

...ancora il coordinatore per l'esecuzione

- f) Segnala eventuali inadempienze dei lavoratori autonomi dei datori delle imprese, dirigenti o preposti, previa contestazione scritta
- g) Segnala eventuali inosservanze del piano di sicurezza

Propone:

- ◆ Sospensione lavori
- ◆ Allontanamento delle imprese inadempienti
- ◆ Risoluzione del contratto di appalto

Se il committente non prende provvedimenti da comunicazione delle violazioni alla ASL e DPL competente.

- h) **deve sospendere** direttamente i lavori se c'è pericolo grave ed imminente

Le Responsabilità del coordinatore :

“ **autonoma posizione di garanzia**” rispetto agli altri soggetti del sistema di prevenzione e destinatario di specifici obblighi di legge – art. 91 – 92 . Soggetto CENTRALE della sicurezza in cantiere il cui operato è **qualitativamente** valutabile.

Funzione: indagine, controllo e organizzazione generale della prevenzione nel cantiere (*Cass.Pen. 38002/2008, Cass. Pen. 27442/2008, 18472/2008*)

La vigilanza e le autorità proposte:

organi incaricati di vigilare il corretto adempimento
degli obblighi di legge:

DPL (edilizia)

ASL

vigili del fuoco (per la normativa antincendio)

L'istituto della *prescrizione ex D.Lgs. 758/94*:
(possibilità di risolvere in via amministrativa event. contravvenzioni
verbalizzate dagli ispettori)

Ispezione ed Accertamento della Violazione :

- U.p.g. Trasmette notizia di reato alla procura art. 347 c.p.c., si apre proc. Penale (possono esperirsi indagini, incidente probatorio e provv. Cautelari);
- Diffida e concede un termine per regolarizzarsi (max 6 mesi);
- Verifica reale della “messa in regola” (entro 60 gg. Dal termine imposto);

Poteri degli organi di polizia giudiziaria in caso di ispezione:

- sospendere attività per gravi e reiterate violazioni*
- procedere a sequestro;

Se il contravventore:

- ha rimediato alla violazione entro i termini concessi;
 - Ha pagato $\frac{1}{4}$ del massimo previsto;

Il reato si estingue, in caso contrario riprende il proced.
Penale.

CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE E TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

- * Gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale per:
 - ✓ l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro (art. 14);
 - ✓ in caso di reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro .

Revoca del provvedimento

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato se vi sia stata:

- a) la **regolarizzazione dei lavoratori** non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- b) l'accertamento del **ripristino delle regolari condizioni di lavoro** nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- c) il pagamento di una **somma aggiuntiva** rispetto a quelle penali, civili e amministrative vigenti pari a € 1500 (per lavoro irregolare) e € 2500 (per gravi e reiterate violazioni)

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

Il controllo delle attrezzature art. 71 T.U. 81/2008 tra gli obblighi del datore:

Tenuta del:

- 1.- Registro di controllo per macchine, apparecchi, utensili o impianti, mezzi e processi;
- 2.- Archivio delle attrezzature e dispositivi;

Fasi della manutenzione:

Controllo iniziale;

Dopo ogni montaggio o spostamento;

Controlli periodici come da casa madre e buone prassi;

Contr. Straordinari a seguito di eventi naturali o lunga inattività;

Sanzione : da € 2500 a € 6400

“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

di cui all'All. VII del D. Lgs. 81/2008 e art. 71 (G.U. 29/04/2011)

quali attrezzature:

- apparecchi per sollevamento materiali non azionati a mano e idroestrattori a forza centrifuga;
 - sollevamento persone;
 - gas, vapore, riscaldamento;
 - tubazioni (gas, vapori, liquidi);
- generatori di calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti;
 - centrali riscaldamento ad acqua;
- forni per industrie chimiche o simili;

Novità sulle verifiche periodiche:

1° verifica INAIL O ISPESL entro 60 gg. Dalla richiesta;

2° verifica ASL entro 30 gg. Dalla richiesta;

Decorsi tali termini il datore può avvalersi di soggetti terzi abilitati, indipendenti, imparziali, qualificati, certificati che operano come soggetti “incaricati di pubblico servizio”;